



COMUNITÀ SILE

AZZANO DECIMO – CHIONS – PRAVISDOMINI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A), L. 120/2020, DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEI COMUNI DI AZZANO DECIMO, CHIONS, PRAVISDOMINI E COMUNITÀ SILE. DURATA 3 ANNI CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO. CIG: 9678239F77

Sommario

ART. 1 – FINALITÀ	2
ART. 2 – PRESTAZIONI OGGETTO DELL'INCARICO	2
ART. 3 – DECORRENZA E DURATA DEL SERVIZIO	2
ART. 4 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO	3
ART. 5 – SVOLGIMENTO DELL'INCARICO	3
ART. 6 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI	3
ART. 7 – REFERENTE DEL BROKER	4
ART. 8 – POLIZZA ASSICURATIVA DEL BROKER	4
ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA	5
ART. 10 – RESPONSABILITÀ DEL BROKER	5
ART. 11 – PAGAMENTO DEI PREMI	5
ART. 12 – RISOLUZIONE E RECESSO	6
ART. 13 – PRIVACY	6
ART. 14 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	6
ART. 15 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	6
ART. 16 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI	6
ART. 17 - NORME DI RINVIO	7



AZZANO DECIMO – CHIONS – PRAVISDOMINI

ART. 1 – FINALITÀ

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza in materia assicurativa ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito, denominato "broker") ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209, consistente nell'individuazione, a seguito di attività di "risk management", dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi cui i Comuni di Azzano Decimo, Chions, Pravisdomini e Comunità Sile sono esposti, nelle attività di consulenza, assistenza e collaborazione, con i competenti uffici degli Enti, nella definizione dei contenuti dei contratti assicurativi, nonché nella gestione dei sinistri, sia attivi che passivi e dei risarcimenti e/o indennizzi dei relativi danni.

Le amministrazioni provvederanno, in piena autonomia, alla stipula dei contratti attuativi del presente accordo.

ART. 2 – PRESTAZIONI OGGETTO DELL'INCARICO

Il servizio concerne l'analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore dei Comuni di Azzano Decimo, Chions, Pravisdomini e Comunità Sile si intendono comprese, in via indicativa e non esaustiva, le seguenti attività specialistiche:

- a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi connessi all'attività dell'Amministrazione;
- b) analisi delle polizze assicurative in essere, al fine di individuare e analizzare le eventuali carenze e proporre possibili interventi di razionalizzazione;
- c) impostazione del programma assicurativo personalizzato per ottimizzare le protezioni attive e passive, completo delle indicazioni relative ai premi ottenibili dal mercato, dei costi approssimativi degli interventi di miglioramento delle protezioni attive e passive e di quelli per la stima preventiva dei beni;
- d) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- e) relazioni periodiche sullo stato delle coperture dei rischi, con proposta di eventuali aggiornamenti delle coperture assicurative al fine di ottimizzare la copertura dei rischi stessi;
- f) proposte di aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze dei Comuni citati e alle evoluzioni legislative e regolamentari, nonché in relazione all'analisi del mercato assicurativo e alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;
- g) gestione dei contratti assicurativi con controllo sulla emissione di polizze, appendici, scadenza dei ratei e ogni altra attività amministrativa e contabile connessa;
- h) assistenza continuativa nella gestione dei sinistri nelle varie fasi di trattazione (dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative);
- i) puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all'andamento del rischio;
- j) assistenza nello svolgimento delle gare ad evidenza pubblica, in caso di contrazione di nuove polizze, con la predisposizione di idonei capitolati speciali d'appalto, individuazione dei criteri di aggiudicazione, nonché assistenza nella valutazione delle offerte tecniche;
- k) supporto formativo del personale dipendente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi;
- l) resa di pareri di assistenza e consulenza su questioni in materia assicurativa;
- m) relazioni semestrali sullo stato dei sinistri e comunicazione agli Enti della conclusione e/o archiviazione dei sinistri stessi.

ART. 3 – DECORRENZA E DURATA DEL SERVIZIO

L'incarico avrà una durata di tre anni con presunta decorrenza dal 01 aprile 2023 e presunta scadenza il 31 marzo 2026, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni.

L'aggiudicazione definitiva avverrà previa la positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare e dei requisiti professionali richiesti all'impresa affidataria. In caso di scadenza naturale o anticipata, il broker si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività fino all'insediamento del nuovo broker, qualora non siano state ancora completate le procedure per l'affidamento del servizio.

L'incarico dovrà intendersi automaticamente decaduto in caso di sopravvenuta incompatibilità con eventuali disposizioni di legge.

Dalla data di decorrenza dell'incarico il Broker aggiudicatario dovrà:

- assicurare la completa gestione del programma assicurativo dei Comuni coinvolti;
- collaborare con l'attuale Broker incaricato per il pieno e completo passaggio delle competenze, come da codice deontologico e principi generali in materia.

ART. 4 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere finanziario per i Comuni coinvolti, in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato, è a carico delle compagnie assicurative con le quali vengono stipulati i contratti assicurativi dell'Ente.

Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione chiesta dall'aggiudicatario in sede di gara e troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi, ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, dopo la scadenza del loro termine naturale o nel caso di risoluzione anticipata degli stessi.

La percentuale di provvigione verrà espressamente indicata in ogni procedimento di gara per l'assunzione di polizze assicurative.

Nessun compenso potrà essere richiesto dal broker nel caso in cui le gare non abbiano esito positivo o i Comuni coinvolti non ritengano di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione.

Il broker è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento.

ART. 5 – SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

È esplicitamente convenuto che restano in capo ai singoli Enti l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette, così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Entro i limiti di cui al comma precedente, ogni Comune autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

Resta a carico del broker ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni affidate, rimanendo esso organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione appaltante. Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente, né è in grado di impegnare lo stesso, se non previa esplicita autorizzazione.

ART. 6 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Il broker, nell'esecuzione del servizio si impegna a:

- impiegare propri mezzi e risorse, accollandosi gli oneri relativi al reperimento e all'utilizzo della documentazione necessaria;
- svolgere il servizio alle condizioni di cui al presente Capitolato, alla documentazione di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Ente;



COMUNITÀ SILE

AZZANO DECIMO – CHIONS – PRAVISDOMINI

- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente;
- mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- fornire esauritive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Amministrazione Comunale;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi.

Dalla data di decorrenza del rapporto contrattuale, inoltre, il broker è tenuto a tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del codice civile.

Sono a carico del broker:

- tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento del servizio;
- i rischi connessi all'esecuzione del servizio;
- tutte le eventuali spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto.

L'ente avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, nei termini previsti dal D.Lgs. n. 209/2005, ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.

L'Amministrazione si impegna a:

- non modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker;
- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- indicare espressamente la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al broker;
- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del broker;
- fornire al broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio;

ART. 7 – REFERENTE DEL BROKER

Entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione, il broker dovrà indicare all'Amministrazione Comunale un proprio incaricato, di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'Ente per il servizio oggetto del presente Capitolato, con il riferimento telefonico e l'indirizzo di posta elettronica; a costui verranno inoltrati le richieste ed ogni comunicazione inerente il rapporto contrattuale.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo a eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente a ogni richiesta avanzata dall'Ente, recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo, ogni qual volta verrà richiesto per la discussione di specifiche problematiche.

Il broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica) e il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona di adeguata esperienza lavorativa.

ART. 8 – POLIZZA ASSICURATIVA DEL BROKER

Prima della stipulazione del presente contratto, il Broker dovrà consegnare copia della Polizza di RC Professionale così come prevista dal D.Lgs. 209/2005 e comunicare successivamente eventuali variazioni, a



COMUNITÀ SILE

AZZANO DECIMO – CHIONS – PRAVISDOMINI

garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell'Impresa, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali.

La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere un massimale non inferiore a quello previsto dalla legge.

ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA

Il Broker aggiudicatario dovrà costituire deposito cauzionale definitivo a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, nella misura del 10% dell'importo contrattuale riferito all'intero periodo di appalto, da costituire mediante fidejussione bancari o polizza assicurativa nei modi e termini previsti dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La riduzione dell'importo della fidejussione è consentita nei limiti e con le modalità di cui all'art. 93 del citato Decreto Legislativo.

La cauzione dovrà essere "a prima richiesta", prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L'impresa aggiudicataria è tenuta, in qualsiasi momento, su richiesta della stazione appaltante, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.

Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti e depositi cauzionali.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 10 – RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Il broker è unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare.

È altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde anche dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

ART. 11 – PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi verrà effettuato dal singolo Comune al broker, il quale, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo, il broker dovrà trasmettere all'Ente i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (mediante nota di addebito) almeno 60 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza.

Nel caso in cui debbano essere fatte pervenire all'Ente polizze assicurative o regolazioni posticipate da approvare e sottoporre alla firma del Responsabile competente, tali atti dovranno essere trasmessi all'Ente almeno 30 giorni prima della scadenza prevista per il pagamento.

Non sono imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal Broker.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.



AZZANO DECIMO – CHIONS – PRAVISDOMINI

Il versamento del premio in favore del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.

ART. 12 – RISOLUZIONE E RECESSO

L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'aggiudicatario, in tutti i casi previsti dalla vigente normativa, ovvero nel caso in cui si verificano inadempimenti o gravi negligenze rispetto agli obblighi contrattuali, intendendosi anche quelli contenuti negli atti di gara.

L'Ente si riserva, altresì, di risolvere anticipatamente il contratto in caso di aumento dei costi del programma assicurativo senza accettabile o giustificabile motivazione.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da almeno due contestazioni di addebito, con l'indicazione di un termine per eventuali controdeduzioni, notificate a mezzo di posta raccomandata, alle quali l'aggiudicatario non abbia adempiuto adeguatamente a giudizio dell'Amministrazione.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l'iscrizione all'Albo dei mediatori di assicurazione di cui al D.Lgs. 209/05 da parte dell'aggiudicatario o nel caso lo stesso perda i requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti. È fatto salvo ogni diritto dell'Ente al risarcimento per i danni subiti.

ART. 13 – PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, la Comunità Sile informa che i dati forniti dagli operatori economici, obbligatori per le finalità connesse alla procedura di gara e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno oggetto di trattamento da parte della medesima Amministrazione, in quanto titolare del trattamento, nel rispetto ed in conformità con le leggi vigenti e per le finalità connesse al procedimento. Gli operatori economici hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal titolo II, parte I, del D.Lgs. n. 196/2003. L'Amministrazione provvederà a nominare l'aggiudicatario responsabile del trattamento dei dati personali (ordinari, sensibili e giudiziari) a mezzo di proprio provvedimento, che lo stesso sottoscriverà per accettazione.

ART. 14 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. A tal fine comunica alla Comunità Sile il conto dedicato, anche in via non esclusiva e le generalità delle persone delegate ad effettuare le operazioni sullo stesso conto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al comma 1 art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., il codice identificativo di gara (C.I.G.), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.

Il broker aggiudicatario si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.

ART. 15 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Capitolato, degli atti di gara e del successivo contratto sarà competente il Foro di Pordenone.

ART. 16 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

L'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare agli Enti coinvolti ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, ferma restando la facoltà di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che l'Impresa possa eccepire inadempimenti alcuni nei confronti degli stessi.



COMUNITÀ SILE

AZZANO DECIMO – CHIONS – PRAVISDOMINI

ART. 17 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché dal D.Lgs. 209/2005 ed altre norme applicabili in materia.